



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.12

OGGETTO: Piano economico finanziario (PEF) 2022- 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani: determinazioni per l'anno 2023. Approvazione tariffe TARI per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dapiaggi Marco Pietro - Presidente	Sì
2. Alini Ivano - Consigliere	Sì
3. Amato Laura - Consigliere	Sì
4. Cosi Elia - Consigliere	Giust.
5. Cristiani Stefano - Consigliere	Sì
6. Massone Riccardo - Consigliere	Sì
7. Scanavino Edoardo - Consigliere	Giust.
8. Vacchi Sara - Consigliere	Sì
9. Genola Filippo - Consigliere	Sì
10. Feltri Pierluigi - Consigliere	Sì
11. Scabini Alice - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Tamburelli Ombretta.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Genco Dott. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Dapiaggi Marco Pietro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Piano economico finanziario (PEF) 2022- 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani: determinazioni per l'anno 2023. Approvazione tariffe TARI per l'anno 2023.

Illustra il presente punto all'o.d.g. il Sindaco il quale evidenzia che i costi lievitano e l'inflazione corre, ma le tariffe del Comune di Codevilla non aumentano.

Da quando faccio il Sindaco, nessuna tariffa è stata aumentata, nessuna in quattro anni, anzi tasse, imposte e addizionali sono diminuite, come promesso in campagna elettorale.

Da ieri sera un'altra bella decisione, la tariffa dei rifiuti (TARI) - nonostante gli aumenti imposti da ARERA e da ASM Voghera - resta invariata per tutte le utenze domestiche anche per il 2023!

Lievi arrotondamenti per quelle non domestiche, eccetto per le attività come bar, pizzerie, ristorazione, che la vedranno calare!

Il Piano Finanziario TARI è passato ieri sera al vaglio del Consiglio Comunale, dove possiamo contare sui consiglieri comunali di maggioranza che con me hanno preso la decisione di mantenere inalterata la tariffa per non gravare sulle famiglie ed hanno preso la decisione di introdurre uno sconto medio del 15% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche di bar, ristoranti e pizzerie, cui chiederemo di aderire ad un progetto di ulteriore miglioramento della loro raccolta differenziata, con un occhio particolare ai rifiuti organici.

Da sottolineare che Codevilla ha una tariffa rifiuti fra le più basse tra i Comuni Lombardi.

Anche il resto delle tariffe (mensa scolastica (3,50 a pasto), ecc.) sono più basse che in altri Comuni.

Quindi andiamo a migliorare una situazione già buona.

Penso che sia soprattutto in tempi difficili che si dimostra capacità amministrativa, la direzione che abbiamo preso e le responsabilità che ci assumiamo ogni giorno vanno incontro alle necessità delle famiglie e delle attività, che devono fronteggiare un caro-vita preoccupante.

Noi stiamo dalla parte dei Codevillesi, sempre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16/03/2023 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023/2025";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'art. 151 - comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"; - l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che con l'art. 43 - comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 della L. 197/2022;

VISTO, inoltre, che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 19/04/2023, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 31/05/2023;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTE:

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo

Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";

VISTA la documentazione allegata in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'art. 2.2 che dispone quanto segue: "Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2023, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO che l'importo del Piano finanziario TARI 2023 risulta pari ad Euro 132.793,00;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso sono state scomutate gli importi per le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 – riferimento per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 - articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

VALUTATO di mantenere invariato l'impianto tariffario già approvato per il periodo 2022 – 2025, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2022;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in relazione a quanto previsto dal Regolamento TARI;

VISTO l'art. 13, comma 15 e 15-bis del D.L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO l'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di mantenere invariato il Piano Economico Finanziario TARI già approvato per il periodo 2022 – 2025, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2022;
2. di considerare i costi così come determinati dal Piano Finanziario 2022 – 2025, riferiti all'annualità 2023, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
3. di approvare per l'anno 2023 nel rispetto delle regole stabilite per la determinazione dei costi efficienti dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe come da Allegato A;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023, stabilendone la riscossione in n. 2 rate:
 - Prima rata – scadenza 31 agosto 2023;
 - Seconda rata – scadenza 31 ottobre 2023.
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano economico finanziario (PEF) 2022- 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani: determinazioni per l'anno 2023. Approvazione tariffe TARI per l'anno 2023.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Codevilla, lì 30/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Codevilla, lì 30/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dott.Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 207 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/06/2023 al 28/06/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Codevilla, lì 13/06/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-mag-2023

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Codevilla, lì 13/06/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Genco Dott. Giovanni